



GUIDA OPERATIVA ALL'ADEMPIMENTO DELL'ARTICOLO 30

Come compilare correttamente il Modello EAS

Aggiornato con le novità relative
al mancato o tardivo invio
dell'EAS, DL 16/12 convertito in
legge 44/12

A cura della redazione di Infocontinua

Hanno collaborato: Francesco Aurisicchio, Elisabetta Bianchetti, Carlo Mazzini, Sergio Ricci

I edizione: settembre 2009

II edizione: ottobre 2009

III edizione: gennaio 2011

IV edizione: maggio 2012



Maggio 2012 – Quarta edizione



PRIMA PARTE

Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano

IL PRIMO ADEMPIMENTO EAS

Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti

Enti che devono compilare solo alcune parti del modello

Chi è esonerato dall'adempimento

Il caso delle associazioni e società sportive dilettantistiche

I termini e i modi di presentazione della comunicazione

Le associazioni di nuova costituzione

I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI EAS

Cosa succede se ci saranno variazioni dei dati successivamente all'invio del modello

Cosa succede se si perdono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria

Cosa succede se non si invia la comunicazione

I TERMINI IN SINTESI

SECONDA PARTE

Primo riquadro: dati anagrafici dell'ente e del rappresentante legale

Secondo riquadro: analisi dei 38 punti della dichiarazione

TERZA PARTE

Il ruolo dell'intermediario

Controlli futuri

Nota alla quarta edizione

Questa quarta edizione della Guida nasce dalla necessità di aggiornare le informazioni delle precedenti edizioni alla luce della modifica di cui all'art 2, c 1, DL 16/2012 convertito con modif. da L 44/2012



Tutte le disposizioni relative ad esclusioni, riduzioni, obblighi, così come ogni altra indicazione qui riportata sulle modalità di compilazione del modello rimangono inalterate.

PRIMA PARTE

Articolo 30: cosa cambia per l'associazionismo italiano

Il 2 settembre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il **Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - Modello EAS** - ai sensi dell'articolo 30 del DL 185/08 convertito, con modificazioni, in L. 2/09. Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali di quanto è stato introdotto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'articolo 30.

Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico Imposte Redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva), hanno l'obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Il provvedimento riguarda la quasi totalità delle associazioni non profit con alcune eccezioni. Infatti, qualunque associazione (o società sportiva dilettantistica) che:

- richieda agli associati la quota associativa, e / o
- ponga in essere uno scambio di natura economica con i propri associati offrendo loro beni o servizi verso corrispettivo, rientra nell'ambito di applicazione del Modello EAS.

IL PRIMO ADEMPIMENTO EAS

Chi è obbligato ad inviare la comunicazione

Gli enti interessati dal nuovo obbligo sono di due tipi:

1. gli enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti
2. gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello.

Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti

- gli enti associativi (associazioni) di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
- gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che usufruiscono del regime di de-commercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci verso pagamento di corrispettivi specifici;
- gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale.



•

Enti che devono compilare solo alcune parti del modello

A seguito della Circolare 45/09, è stato chiarito che alcune tipologie di associazioni sono obbligate a compilare parzialmente il Modello EAS in quanto, essendo già iscritte a determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l'amministrazione pubblica ottenere gran parte delle informazioni richieste nel modello.

Sono interessate alla **compilazione parziale** del modello le seguenti tipologie di associazioni:

- associazioni di promozione sociale iscritte ai registri di cui all'art 7 L 383/00
- associazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art 6 L 266/91 che svolgono **attività commerciali** e produttive marginali, **diverse** da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995
- associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte al registro del CONI
- associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte ai registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome)
- associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto)
- associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- partiti e movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi per le spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale
- associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL, con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato);
- associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
- le associazioni onlus parziali, per le attività non rientranti nell'ambito Onlus, se svolgenti attività di cui all'art 148 TUIR e 4 DPR 633/72;

- le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all'art 20, c 3, L 382/78 ¹;
- le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ².

ATTENZIONE

In relazione alle **organizzazioni di volontariato**, le attività commerciali e produttive marginali consentite sono individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995:

- attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 111 comma 3 del Tuir, (ora 148, c 3) verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Si tratta in ogni caso di attività tese alla realizzazione degli obiettivi della OdV senza utilizzo degli strumenti tipici della concorrenza sul mercato (art. 1, comma 2 D.M. 25 maggio 1995).

Chi è esonerato dall'adempimento

Sono esonerate da tale obbligo:

1. le associazioni di volontariato regolarmente iscritte ai registri del volontariato di cui alla legge 266/91 che svolgono **solo attività istituzionali** oppure che, svolgendo **attività commerciali** e produttive, **realizzano solo quelle marginali** individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
2. le associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91. La circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la legge 398/91, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;

¹ Cfr Circ 51/09

² Ibidem

3. le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in possesso dell'iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale, né decommercializzata (vedi oltre);
4. le associazioni onlus di opzione, cioè quelle che hanno ottenuto la qualifica di Onlus attraverso l'iter di cui al DM 266/03 e la presentazione dell'istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
5. le associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ex L 49/87

Sono esentate dall'adempimento per mancanza del requisito soggettivo le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione, gli enti associativi commerciali.

Il caso delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Data la complessità della casistica, è bene ripercorrere la casistica relativa le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nella circolare 12/2009 e nella successiva 45/2009, l'Agenzia interpreta in modo particolarmente severo la norma a prima vista esentativa riguardante le associazioni sportive dilettantistiche. Come abbiamo visto:

1. l'onere dell'invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 del Tuir; vale a dire che è obbligato anche chi – tra queste organizzazioni – richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (corsi di nuoto, utilizzo delle attrezzature, ecc);
2. il modello va inviato – sempre in forma ridotta - anche dalle Asd e dalle omologhe società che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi, ecc.);
3. il modello non va inviato dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che incassino unicamente quote sociali.

I termini e i modi di presentazione della comunicazione

Il modello Eas doveva essere presentato **entro il 31 marzo 2011** per gli enti associativi già costituiti alla data del 30 gennaio 2011.

Il modello Eas deve essere **presentato esclusivamente in via telematica** con due alternative:



- direttamente da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- avvalendosi di un intermediario abilitato dall'Agenzia delle Entrate (professionisti del settore tributario, Caf, ecc.).

Il modello Eas è disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere scaricato dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il modello può essere scaricato anche da altri siti internet purché sia conforme per struttura al modello dell'Agenzia delle Entrate e rechi, oltre che la medesima struttura e sequenza software di quello dell'Agenzia delle Entrate, il segnale di conformità e gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Le associazioni di nuova costituzione

Per gli enti associativi di nuova costituzione, il termine per presentare il modello è di sessanta giorni dalla costituzione. Quindi:

- gli enti associativi che si sono costituiti entro il 30 gennaio 2011 dovevano inviare il modello entro il 31 marzo 2011;
- gli enti associativi che si sono costituiti o si costituiranno dopo il 30 gennaio 2011 avranno sessanta giorni dalla data di costituzione per presentare il modello;

I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI EAS

Cosa succede se ci saranno variazioni dei dati successivamente all'invio del modello

In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi. Nelle Istruzioni allegate al Modello, l'Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.

Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:

- modifica dei dati anagrafici dell'ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
- numero dei soci e/o associati dell'ente associativo (dichiarazione n. 24);

- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).

Cosa succede se si perdono i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria

Nel caso in cui, dopo il termine del 31 marzo 2011, si perdano i requisiti qualificanti, richiamati nell'art. 30, è necessario rinviare nuovamente il Modello entro 60 giorni segnalando gli elementi oggetto di modifica.

Tra i motivi che possono far venire meno i requisiti:

1. lo svolgimento in modo esclusivo o prevalente da parte dell'ente associativo di attività commerciale
2. la trasformazione dell'ente associativo in società lucrativa
3. la trasformazione dell'ente associativo in fondazione
4. per le associazioni di cui all'art. 148 comma 3 (associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica della persona), il venire meno di una delle clausole antielusive di cui all'art. 148 comma 8 del Tuir.

Cosa succede se non si invia la comunicazione

Gli enti associativi che non invieranno il Modello EAS non potranno più godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. Si cita a tal proposito direttamente quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12/2009 (confermato dalla Circolare 45/2009): *“Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all'onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate”.*

Le conseguenze sono particolarmente gravi; infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l'attività dell'ente avrà natura commerciale. L'ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti

gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta ³.

Novità 2012

Con l'articolo 2, c 1, del DL 16/2012, convertito in L 44/2012, il legislatore ha previsto che in merito ai **benefici fiscali** essi siano fruibili anche in presenza di non tempestivo assolvimento degli obblighi, a patto che sussistano i requisiti sostanziali per il beneficio, si adempì agli obblighi dichiarativi precedentemente non assolti e, contestualmente, si versì l'importo minimo della sanzione.

In merito all'EAS, l'associazione che si avvalga dei benefici ex art 148 TUIR (e analoghi legge IVA) ma non abbia ottemperato all'obbligo dichiarativo entro i termini previsti (60 gg dalla data di costituzione o entro 31 marzo 2011) può **evitare** le conseguenze in precedenza richiamate **inviando il modello EAS e contestualmente pagando una sanzione di 258 euro** entro il termine della prima dichiarazione utile.

Ad oggi non è stato ancora chiarito quale si possa considerare la "prima dichiarazione utile", dato che il termine del 31 marzo rileva solo per gli enti che abbiano già adempiuto e modificato anche una delle situazioni oggetto della dichiarazione nel corso dell'annualità precedente.


E' comunque evidente che l'organizzazione che si trovi in situazione di omissione della dichiarazione possa comunque sanarla prima che l'amministrazione finanziaria inizi una qualsiasi attività di accertamento nei confronti dell'ente.

³

Art 149, TUIR

I TERMINI IN SINTESI

TERMINI COMPILAZIONE EAS PER LA PRIMA VOLTA



TERMINI COMPILAZIONE EAS SUCCESSIVA ALLA PRIMA VOLTA

